

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(3)(7)(8)(10)(11)

Note:

1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2017

3 La disposizione ha effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 1), L. R. 44/2017

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), numero 2), L. R. 44/2017

7 La disposizione ha effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R.18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 44/2017

9 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2018

10 La disposizione ha effetto dall' 1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.

11 Articolo abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018